

STATUTO

dell'Associazione

“STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI”

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1.1 È costituita l'Associazione denominata **“STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI”**, ai sensi della Legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle “Strade del vino”), nonché della successiva Legge Regionale Piemonte 22 gennaio 2019 n. 1 (Disciplina delle “Strade del vino e del cibo del Piemonte”).

1.2 Nel presente statuto la denominazione completa **“STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI”** sarà d'ora in poi indicata semplicemente come **“La Strada”** per ragioni di brevità e chiarezza. Tale abbreviazione non altera la validità legale o l'identità dell'ente.

1.3 L'Associazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla suddette Leggi, dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 15 gennaio 2021 n. 24-2775 di approvazione della Disciplina delle Strade del vino e del cibo del Piemonte in attuazione dell'art. 42 della predetta Legge Regionale n.1/2019, dalla successiva Determinazione Dirigenziale Agricoltura e Cibo – Settore “Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità” della Regione Piemonte 9 giugno 2022 n. 465 portante approvazione delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Strade del vino e del cibo del Piemonte così come esplicitate negli Allegati “E” ed “El” alla suddetta Determinazione, dal presente statuto, dal codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dai regolamenti interni.

Articolo 2. Finalità e scopi

2.1 L'Associazione **“La Strada”**, operante senza fini di lucro ai sensi della L. n. 268/1999 e s.m.i., in osservanza del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500, in attuazione dell'art. 42 della Legge Regionale Piemonte 22 gennaio 2019 n. 1 ed in conformità ad ogni altra normativa sia statale che regionale stabilita in materia, si propone i seguenti obiettivi

2.1.1 la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche e agroalimentari di qualità, dando prevalenza alle seguenti categorie di prodotti del relativo ambito territoriale “Terre Derthona e Terre del Gavi”: vini di qualità a Denominazione di Origine controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG), i vini aromatizzati ad Indicazione Geografica (IG), le bevande spiritose ad Indicazione Geografica (IG), i vini biologici, i prodotti agroalimentari piemontesi di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), i prodotti agroalimentari biologici, i prodotti agroalimentari tipici definiti Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), i prodotti alimentari composti a base di vini DOC e DOCG e la relativa gastronomia tradizionale;

2.1.2 la valorizzazione delle produzioni vitivinicole e agroalimentari di rilievo per l'ambito territoriale “Terre Derthona e Terre del Gavi” sia in termini di numero di produttori che di valore economico;

2.1.3 il coordinamento con le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali esistenti nello stesso ambito territoriale, al fine della programmazione congiunta delle attività promozionali da realizzare sul proprio ambito territoriale;

2.1.4 il coinvolgimento nella programmazione delle attività promozionali da realizzare sul territorio dei Consorzi di tutela vitivinicoli, dei Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, delle Associazioni di produttori, nonché dei Distretti del cibo di cui all'art. 43 della Legge Regionale Piemonte n. 1/2019 e di tutti gli altri Enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia;

2.1.5 l'aggregazione con le altre "Strade del vino e del cibo del Piemonte" per il coordinamento e l'armonizzazione delle attività svolte, per la realizzazione di progetti comuni di promozione, nonché per il coordinamento con tutte le Enotecche regionali, le Botteghe del vino regionali, le Cantine comunali, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le Associazioni di produttori, nonché i Distretti del cibo di cui all'art. 43 della Legge Regionale Piemonte n. 1/2019 e con tutti gli Enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia;

2.1.6 la tutela e la diffusione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area de La Strada, del relativo ambito territoriale "Terre Derthona e Terre del Gavi", di concerto con l'attività dei suddetti Consorzi di tutela e di valorizzazione dei prodotti dell'ambito territoriale di riferimento;

2.1.7 l'incentivazione dello sviluppo economico dell'ambito territoriale "Terre Derthona e Terre del Gavi" mediante la produzione di un'offerta turistica integrata e basata sulla qualità dei servizi e dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari offerti, nel rispetto della compatibilità ambientale, nonché sulla formazione e sull'aggiornamento professionale;

2.1.8 la valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, artistiche, culturali e ambientali presenti sul percorso della Strada e, più in generale, nell'ambito territoriale "Terre Derthona e Terre del Gavi";

2.1.9 la costante informazione a favore degli associati in ordine agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità definiti ed approvati dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché il controllo sulla rispondenza delle singole realtà aziendali e produttive ai predetti standards di qualità;

2.1.10 lo svolgimento di attività di studio e ricerca, anche collaborando con Enti ed Università, per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;

2.1.11 la diffusione dell'immagine e della conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali (convegni, degustazioni, workshop, promozione pubblicitaria), campagne d'informazione e sensibilizzazione, la creazione e la gestione di centri d'informazione, la partecipazione a manifestazioni ed iniziative fieristiche sia in Italia che all'estero; in tal senso, l'Associazione potrà porre in essere accordi e rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici, organizzazioni economiche, professionali e tecniche, nonché aderire e partecipare ad enti, associazioni, consorzi e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria;

2.1.12 la pubblicazione di materiale promozionale e divulgativo, anche con l'utilizzazione di siti web, finalizzata alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada e dei suoi scopi;

2.1.13 la ricerca di finanziamenti e di contributi in ogni ambito e settore per favorire il raggiungimento degli obiettivi statuari;

2.1.14 la tutela del nome e del logo dell'Associazione in ogni più opportuna sede ed ambito, riservandone l'utilizzo a favore degli associati;

2.1.15 l'individuazione dei punti più opportuni situati lungo la Strada per la posa della relativa cartellonistica e segnaletica di riferimento.

Articolo 3. Sede Legale

3.1 L'Associazione "**La Strada**" ha sede legale presso Carbonara Scrivia 15050 (AL), Via Roma N.2.

Articolo 4. Durata

4.1 L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea degli associati potrà con propria deliberazione disporre l'anticipato scioglimento nei casi e con le modalità previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5. Territorio di Riferimento

5.1 Il territorio di riferimento dell'Associazione "**La Strada**" comprende i comuni di:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| • Albera Ligure | • Costa Vescovato | • Piovera |
| • Alluvioni Piovera | • Dernice | • Pontecurone |
| • Alzano Scrivia | • Fabbrica Curone | • Pozzol Groppo |
| • Arquata Scrivia | • Fraconalto | • Pozzolo Formigaro |
| • Avolasca | • Francavilla Bisio | • Roccaforte Ligure |
| • Basaluzzo | • Garbagna | • Rocchetta Ligure |
| • Berzano Di Tortona | • Gavazzana | • Sale |
| • Borghetto di Borbera | • Gavi | • San Cristoforo |
| • Bosio | • Gremiasco | • San Sebastiano Curone |
| • Brignano-Frascata | • Grondona | • Sant'Agata Fossili |
| • Cabella Ligure | • Guazzora | • Sardigliano |
| • Cantalupo Ligure | • Isola Sant'Antonio | • Sarezzano |
| • Capriata D'Orba | • Lerma | • Serravalle Scrivia |
| • Carbonara Scrivia | • Molino Dei Torti | • Silvano D'Orba |
| • Carezzano | • Momperone | • Spineto Scrivia |
| • Carrega Ligure | • Mongiardino Ligure | • Stazzano |
| • Carrosio | • Monleale | • Tassarolo |
| • Casaleggio Boiro | • Montacuto | • Tortona |
| • Casalnoceto | • Montaldeo | • Vignole Borbera |
| • Casasco | • Montegioco | • Viguzzolo |
| • Cassano Spinola | • Montemarzino | • Villalvernia |
| • Castellania Coppi | • Mornese | • Villaromagnano |
| • Castellar Guidobono | • Novi Ligure | • Volpedo |

- Castelletto D'Orba
- Cerreto Grue
- Paderna
- Parodi Ligure
- Pasturana
- Volpeglino
- Voltaggio

TITOLO II

Componenti dell'Associazione

“STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI”

Articolo 6.

Associati

- 6.1** Possono associarsi all'Associazione gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico, nonché le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che, per la loro attività, siano interessate al conseguimento delle finalità e degli scopi statutari di cui all'Articolo 2.
- 6.2** Più in particolare, tenuto conto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500 e della successiva D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775, possono aderire alla “Strada del vino e del cibo dei Colli Tortonesi e delle Terre del Gavi” i seguenti soggetti aventi sede ed operanti nell'ambito territoriale “Terre Derthona e Terre del Gavi” ed in possesso dei requisiti minimi indicati nel presente Statuto:
- 6.2.1 le aziende vitivinicole - le cantine e i consorzi di tutela dei vini a D.O.;
 - 6.2.2 le aziende agroalimentari;
 - 6.2.3 le enoteche regionali;
 - 6.2.4 le enoteche commerciali;
 - 6.2.5 le aziende agrituristiche ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
 - 6.2.6 le imprese turistico-ricettive;
 - 6.2.7 i musei del vino e della vite o etnografici enologici;
 - 6.2.8 gli enti locali;
 - 6.2.9 le residenze sabaude, castelli, fortezze, palazzi nobiliari, abbazie, chiese storiche aree archeologiche, nonché i musei e le pinacoteche;
 - 6.2.10 gli enti camerali, le associazioni artigiane e di commercianti;

- 6.2.11 i soggetti interessati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio, del paesaggio rurale e delle sue eccellenze naturalistiche, artistiche, culturali e sportive, comprese le Banche e le Fondazioni bancarie locali, le Associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della **“La Strada”** gli Enti di tutela del germoplasma viticolo e frutticolo del tortonese e gaviense.
- 6.3 L’Associazione **“La Strada”** effettuerà, tramite i suoi Organi, gli opportuni controlli affinché la tipologia e il numero degli associati siano conformi alla normativa di riferimento, tenuto conto che, attualmente:
- 6.4 in osservanza di quanto previsto dall’Art. 4 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500, devono aderire almeno i seguenti soggetti aventi le “caratteristiche qualitative minime” specificate nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto: (i) due o più aziende vitivinicole; (ii) una o più cantine; (iii) una o più strutture fra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della “strada del vino”; imprese turistico-ricettive; musei della vite e del vino o musei etnografici enologici, pinacoteche e aree archeologiche.
- 6.5 in osservanza di quanto previsto dall’Art. 18, comma 2, lettera b) della D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775, il numero minimo degli associati è previsto in: (i) venti produttori viticoli o agroalimentari e (ii) in almeno dieci soggetti appartenenti alle categorie di strutture ricettive, turistiche ed esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti o bevande, che utilizzano prevalentemente prodotti di cui al superiore Articolo 2.1.1.
- 6.6 I soggetti che vogliono aderire all’Associazione **“La Strada”** dovranno sottoscrivere, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, lettera a) della D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775, un Disciplinare contenente, la tipologia dei prodotti oggetto di valorizzazione, la tipologia dei soggetti aderenti e gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti.
- 6.7 Per aderire all’Associazione **“La Strada”** è necessario presentare un’apposita istanza al Consiglio di Amministrazione contenente la specifica descrizione delle caratteristiche e modalità operative e produttive, nonché la dichiarazione di previa conoscenza ed incondizionata accettazione dello Statuto dell’Associazione.
- 6.8 Il Consiglio di Amministrazione può accettare o respingere motivatamente la predetta istanza di adesione.
- 6.9 A seguito dell’accettazione dell’istanza di adesione, ogni associato si obbliga:
- 6.9.1 ad osservare le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli Organi dell’Associazione, nonché a promuoverne e ad agevolarne le finalità e gli scopi;
- 6.9.2 a permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell’Associazione di accedere, anche con esperti e tecnici di fiducia, ai terreni e/o ai locali dell’associato

destinati alla propria attività lavorativa, al fine di consentire i controlli sul mantenimento dei requisiti minimi previsti dallo Statuto.

Articolo 7. Quote associative

7.1 Tutti gli associati dell'Associazione sono tenuti al pagamento:

7.1.1 di una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;

7.1.2 di una quota annuale di partecipazione, che potrà essere diversa in base alla categoria di appartenenza del singolo associato;

7.1.3 di una somma proporzionale ai servizi prestati dalla associazione a favore degli associati ed ai benefici dagli stessi ricevuti.

7.2 L'importo delle quote di adesione e delle ulteriori somme in capo agli associati sarà deliberato di anno in anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili.

7.4 Il versamento delle quote di ammissione dovrà essere eseguito dagli associati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli associati, dell'accettazione dell'istanza di adesione all'Associazione; il versamento delle quote annuali di partecipazione dovrà essere eseguito entro e non oltre un mese dall'adozione della relativa delibera assembleare; il versamento delle ulteriori somme proporzionali ai servizi prestati dall'Associazione dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, con le modalità di cui sopra, della relativa richiesta.

Articolo 8. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

8.1 per estinzione, se ente o persona giuridica;

8.2 in caso di morte, se persona fisica;

8.3 per recesso, da comunicarsi all'Associazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata, che avrà effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia trasmesso all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza medesima;

8.4 per esclusione, deliberata e adeguatamente motivata dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, in caso di perdita dei requisiti minimi previsti dal presente Statuto, ovvero per atti o comportamenti che possano recare danno morale o materiale all'Associazione; costituisce causa di esclusione automatica il mancato pagamento di due annualità consecutive della quota annuale di partecipazione. Resta ferma la responsabilità ed il conseguente obbligo in capo all'associato escluso di risarcire l'Associazione dei danni provocati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto ad alcun rimborso per quanto versato all'Associazione, né può vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa, a norma dell'art. 24, IV° comma, c.c.

TITOLO III

Gli organi dell'Associazione "STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI"

Articolo 9. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 9.1** l'Assemblea degli Associati;
- 9.2** il Consiglio di Amministrazione;
- 9.3** il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;
- 9.4** il Comitato Tecnico;
- 9.5** il Direttore, se nominato.

Assemblea degli Associati

Articolo 10. Composizione e Convocazione

- 10.1** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 10.2** L'Assemblea è costituita da tutti gli associati aderenti all'Associazione "**La Strada**", i quali, se diversi da persone fisiche, vi prendono parte a mezzo di un proprio rappresentante.
- 10.3** Hanno diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento delle quote e delle somme di cui al precedente Articolo 6.
- 10.4** Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro associato, mediante delega scritta da consegnare al Presidente; la delega non può essere conferita né agli Amministratori, né ad un Revisore. Un associato non può rappresentare per delega più di 3 associati, oltre sé stesso.
- 10.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di suo motivato impedimento, dal Vice Presidente o, in caso motivata mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano; in caso di motivata assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nominerà il Presidente dell'adunanza.
- 10.6** Per ogni riunione l'Assemblea nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- 10.7** La convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, per propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, con avviso di convocazione scritto da comunicarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli associati e di cui all'elenco tenuto ed aggiornato a cura dell'Organo Amministrativo, in cui devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima ed eventualmente per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. La data della seconda convocazione deve essere fissata nello stesso avviso della prima convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, né essere successiva a 30 (trenta) giorni dalla stessa.

- 10.8** Le adunanze dell'Assemblea si potranno tenere anche in luogo diverso dalla sede legale, purché entro il territorio da intendersi costituito dai Comuni che risultano della “**La Strada**”.
- 10.9** Sono tuttavia valide le adunanze dell'Assemblea anche non convocate come sopra, qualora vi siano rappresentati tutti gli associati e tutti gli Amministratori e il Revisore o il Collegio dei revisori dei conti siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 10.10** L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

E' pertanto necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, l'eventuale documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11. Assemblea Ordinaria

- 11.1** L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea:

- 11.1.1 nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un Revisore o un Collegio di Revisori dei conti composto di tre membri;
 - 11.1.2 determina la quota di ammissione e la quota annuale dovuta da ciascun associato;
 - 11.1.3 può nominare i Comitati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - 11.1.4 approva il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale dell'Associazione previa disamina della relazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno;
 - 11.1.5 approva i Regolamenti Interni;
 - 11.1.6 delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.
- 11.2** L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

- 11.3** Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza numerica dei presenti e rappresentati.

Articolo 12. Assemblea Straordinaria

12.1 L'Assemblea Straordinaria:

- 12.1.1 approva e modifica lo Statuto;
- 12.1.2 delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina o la sostituzione del o dei Liquidatori, determinandone i poteri.

12.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

12.3 La data della seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso avviso della prima convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione né essere successiva a 30 (trenta) giorni dalla stessa.

12.4 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza numerica dei presenti e rappresentati.

12.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, c.c..

Consiglio di Amministrazione

Articolo 13. Composizione, costituzione, durata in carica e rinnovo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, di cui 8 in rappresentanza dei quattro gruppi di categorie sottoindicate, uno per territorio (Tortona e Gavi):

- **Aziende vitivinicole e Consorzi di tutela dei vini a D.O.** (art. 5.2.1)
- **Aziende agroalimentari** (art. 5.2.2)
- **Esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, enoteche ed imprese turistico ricettive** (art. 5.2.3, art. 5.2.4, art. 5.2.5, art. 5.2.6)
- **Enti di sviluppo del territorio** (art. 5.2.7, art. 5.2.8, art. 5.2.9, art. 5.2.10, art. 5.2.11)

Si aggiungono, inoltre, ulteriori tre membri indipendenti dalle categorie sopra citate. In totale i membri del consiglio sono, pertanto, 11.

Ogni socio ordinario dovrà esprimere una preferenza per ognuna delle 8 categorie e tre preferenze per i membri indipendenti. In caso di parità di voti all'interno di una categoria si procederà al ballottaggio tra i candidati con pari voti.

13.1 Alle riunioni del Consiglio partecipa il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti e possono essere invitati, senza diritto di voto, il Direttore se nominato, i membri dei Comitati e i dipendenti dell'Associazione.

- 13.2** Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente in rappresentanza. Rappresentativi del territorio.
- 13.3** Per ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- 13.4** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 13.5** Ogni consigliere ha l'obbligo di partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non può assentarsi per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo. In caso di superamento di tale limite, il consigliere sarà dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio, salvo che quest'ultimo, valutate eventuali motivazioni straordinarie, non disponga diversamente.
- 13.6** In caso vengano meno uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione; in tal caso, la carica di Amministratore nominato dal Consiglio in sostituzione dei precedenti Amministratori di nomina assembleare venuti meno, avrà validità solo fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito dall'Assemblea.
- 13.7** Qualora per qualsiasi causa venga meno prima della scadenza del mandato la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza dei Consiglieri, in caso di numero dispari, l'intero Consiglio di Amministrazione rimane in carica in regime di *prorogatio*, fermo restando l'obbligo di tempestiva convocazione dell'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
- 13.8** Vigè, in ogni caso, l'istituto della *prorogatio*.
- 13.9** Le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:
- 13.9.1 sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 13.9.2 sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
 - 13.9.3 sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - 13.9.4 siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti posson affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
 - 13.9.5 il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede tra Amministratori.

Articolo 14. Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 14.1** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo per il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi associativi; esso potrà, pertanto, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea.
- 14.2** Il Consiglio di Amministrazione svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
- 14.2.1 convoca l'Assemblea degli associati;
 - 14.2.2 elegge il Presidente ed il Vicepresidente,
 - 14.2.3 redige e presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione e quello preventivo, nonché il programma annuale di attività de **"La Strada"**
 - 14.2.4 delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - 14.2.5 nomina il Direttore, determinandone compiti e retribuzione;
 - 14.2.6 propone all'Assemblea i nominativi dei membri che dovranno comporre i Comitati;
 - 14.2.7 cura la redazione e la tenuta del Disciplinare da far sottoscrivere agli associati contenente la tipologia dei prodotti oggetto di valorizzazione, il territorio di riferimento, la tipologia dei soggetti aderenti e gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti, nonché l'adeguamento alla normativa vigente e gli elementi culturali e paesaggistici degni di nota;
 - 14.2.8 cura l'osservanza dello statuto e del disciplinare dei requisiti. predisposizione e la tenuta del regolamento di funzionamento de **"La Strada"** contenente almeno: (i) la tipologia dei soggetti aderenti così come individuata dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e b) della Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 15 gennaio 2021 n. 24-2775; (ii) l'indicazione dei requisiti minimi necessari per potersi aderire così come indicati dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500, nonché l'adeguamento alla normativa vigente; il Regolamento di funzionamento può coincidere con il Disciplinare di cui al precedente punto 13.2.7;
 - 14.2.9 cura la creazione e la tutela dei loghi identificativi;
 - 14.2.10 cura il controllo con cadenza periodica degli associati affinché questi espongano e mantengano esposta presso le rispettive sedi la mappa del territorio specifico de **"La Strada"**, che riporti almeno il percorso stradale, anche attraverso un supporto informatico e la localizzazione dei soggetti aderenti, nonché l'adeguamento alla normativa vigente;

- 14.2.11 cura la predisposizione e la diffusione di materiale promozionale, illustrativo e divulgativo de “**La Strada**”, nonché la creazione ed il corretto funzionamento di un sito web dedicato;
- 14.2.12 promuove l’aggregazione con le altre “Strade del vino e del cibo del Piemonte” per il coordinamento e l’armonizzazione delle attività svolte, per la realizzazione di progetti comuni di promozione, nonché per il coinvolgimento ed il coordinamento con tutte le Enotecche Regionali del Piemonte, le Botteghe del vino regionali, le Cantine comunali, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le Associazioni di produttori, nonché i Distretti del cibo di cui all’art. 43 della Legge Regionale Piemonte n. 1/2019 e con tutti gli Enti ed associazioni che si occupano di promozione enogastronomica e culturale nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 14.2.13 cura, più in particolare, il coordinamento con le Enotecche Regionali facenti parte dei medesimi tavoli di ambito territoriale di cui all’articolo 5 della D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775, al fine di programmare congiuntamente le attività promozionali da realizzare sul territorio delle Terre Derthona e Terre del Gavi;
- 14.2.14 cura lo studio e la predisposizione di progetti e di interventi per obiettivi finalizzati alla partecipazione ai bandi indetti dalla Regione Piemonte, nonché la predisposizione delle relative richieste di sovvenzione alla stessa Regione Piemonte, rientranti nell’ambito del Programma Regionale degli Interventi di cui all’art. 6 della Legge Regionale Piemonte n. 1/2019, o comunque finanziati attraverso fondi comunitari o nazionali, in base alla normativa vigente;
- 14.2.15 nomina e revoca consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, tecnici di fiducia ed esperti fissandone i poteri e le remunerazioni e, più in generale, può conferire incarichi di collaborazione professionale nei confronti di terzi e promuovere collaborazioni con i singoli associati.
- 14.3** Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ad uno o più Consiglieri anche disgiuntamente tra loro e al Direttore, se nominato, compiti e mansioni specifiche, definendone, qualora occorra autonomia di spesa su un budget definito dal CDA.

Articolo 13-bis Compiti spettanti al CDA in veste di Comitato di Gestione

- 13-bis.1 Spetta al CDA esercitare i compiti del Comitato di Gestione individuato quale “Soggetto responsabile” ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 luglio 2000 n. 781500 e s.m.i. e, più precisamente:
- (i) la gestione del Disciplinare sottoscritto dai soggetti aderenti contenente la tipologia dei prodotti oggetto di valorizzazione, la tipologia dei soggetti aderenti,

gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti e quant'altro necessario a regolare gli aspetti interni di maggior rilievo dell'Associazione;

- (ii) l'omologazione dei soggetti aderenti;
- (iii) la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;
- (iv) gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;
- (v) la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;
- (vi) l'organizzazione di visite guidate avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria;
- (vii) la promozione della "Strada"

Articolo 15. Funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione "La Strada".

15.2 È compito del Presidente:

- 15.2.1 convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- 15.2.2 stabilire l'ordine del giorno;
- 15.2.3 proporre al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'assunzione del personale;
- 15.2.4 conferire eventuali incarichi professionali nonché procure per singoli atti o categorie di atti, previa autorizzazione del Consiglio;
- 15.2.5 provvedere e vigilare sulla conservazione dei documenti dell'Associazione e dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

15.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso scritto da comunicarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli Amministratori di cui all'elenco tenuto ed aggiornato a cura del Presidente o suo delegato o altro mezzo idoneo; nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita, nonché il luogo della riunione.

15.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché entro il territorio della "Strada".

15.5 In caso di assenza motivata o giustificata del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre per assolvere alle incombenze di Legge e del presente Statuto, nonché ogni volta che si renda necessario o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

- 15.7** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se alla riunione partecipa almeno la maggioranza dei Consiglieri.
- 15.8** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Revisore o Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 16. Caratteristiche, durata in carica e rinnovo

- 16.1** Il Revisore, o il Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri, dove almeno uno deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 16.2** La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.
- 16.3** Ogni Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea per un triennio e può essere rieletto.

Articolo 17. Compiti del Revisore dei conti

- 17.1** Il Revisore dei conti:
- 17.1.1 esercita funzioni di controllo contabile, verificando nel corso dell'esercizio e con periodicità annuale la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - 17.1.2 partecipa alle riunioni dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - 17.1.3 vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto adottato dall'Associazione;
 - 17.1.4 esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

Comitati

Articolo 18. Composizione e durata dei Comitati

- 18.1** I Comitati possono essere composti da esponenti ed esperti nel settore vitivinicolo ed in altri settori attinenti alle finalità e scopi dell'Associazione, nominati dal CDA.
- 18.2** Ai membri del Comitato Tecnico può essere attribuito un compenso dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute per inadempimento delle loro funzioni.

Articolo 19. Compiti dei Comitati

- 19.1** Le deliberazioni e gli atti dei Comitati hanno funzione consultiva e non hanno mai carattere vincolante.

Il Direttore

Articolo 20. Nomina e compiti

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore con il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione, operando secondo le direttive impartitegli dal Consiglio stesso.
- 20.2** Il Direttore è responsabile della corretta esecuzione del programma di attività e della gestione del personale dell'Associazione.
- 20.3** Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati e dell'Assemblea.
- 20.4** Al Direttore può spettare una retribuzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

TITOLO IV

Patrimonio ed estinzione dell'Associazione

“STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE TERRE DERTHONA E DELLE TERRE DEL GAVI – TERRE DERTHONA GAVI”

Articolo 21. Patrimonio dell'Associazione

- 21.1** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - (i) quote associative;
 - (ii) contributi dello Stato, delle Regioni, della Comunità Europea e di altri Enti Pubblici e privati a qualsiasi titolo erogati;
 - (iii) avanzi netti di gestione;
 - (iv) proventi per prestazione di servizi vari resi agli associati o a terzi;
 - (v) interessi sui capitali in possesso dell'Associazione;
 - (vi) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
 - (vii) contributi straordinari, liberalità, donazioni o lasciti testamentari provenienti da soggetti sia privati che pubblici, anche non soci;
 - (viii) proventi derivanti dalla locazione di immobili di cui l'Associazione fosse divenuta proprietaria;
 - (ix) ogni ulteriore provento derivante all'Associazione a qualsiasi titolo legittimo.
- 21.2** L'amministrazione, la gestione e l'impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio di Amministrazione.
- 21.3** Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per realizzare le finalità e gli scopi statutari dell'Associazione.
- 21.4** Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve, avanzi di gestione comunque denominati ed, in genere, del patrimonio.

Articolo 22. Estinzione e scioglimento

22.1 L'Associazione "**La Strada**" si estingue, oltre che per le cause previste dalla Legge:

22.1.1 qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare tutti gli associati;

22.1.2 qualora per insufficienza del patrimonio o per sua illiquidità, l'Associazione non sia più in grado di provvedere ai propri costi e spese.

22.2 L'Assemblea Straordinaria può deliberare in ogni momento lo scioglimento dell'Associazione con decisione assunta con il voto favorevole di una maggioranza pari ai 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 23. Liquidazione del patrimonio

23.1 In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, si procederà alla nomina di uno o più Liquidatori e alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di Legge.

23.2 Il patrimonio associativo sarà destinato ad altri Soggetti ed Enti senza scopo di lucro aventi finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione "**La Strada**".

TITOLO V

Regolamento interno e risoluzione delle controversie

Articolo 24. Regolamenti interni

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea, può predisporre Regolamenti interni di funzionamento recanti particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, ovvero inserire detta regolamentazione interna direttamente nel Disciplinare di cui al precedente punto 13.2.7.

Articolo 25. Risoluzione delle controversie

25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, e quelle promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro gli Amministratori, da o contro il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti, da o contro il Direttore, da o contro il o i Liquidatori, saranno risolte da un Arbitro Unico (o Collegio Arbitrale composto da tre membri) nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano che si atterrà al Regolamento di questa.

25.2 L'Arbitrato sarà rituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto, restando sin d'ora stabilito che la decisione arbitrale definitiva vincolerà le parti con la forza di sentenza giudiziaria.

25.3 La decisione definitiva definirà i costi dell'Arbitrato e stabilirà quale delle parti dovrà farsi carico di tali costi oppure in quale proporzione saranno divisi fra le parti.

25.4 Qualsiasi controversia tra le parti che non sia soggetta alla giurisdizione arbitrale sarà sottoposta all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Alessandria